

Allegato "A" al rep. 2487 racc. 1780

STATUTO

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PARMA

I N D I C E

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Volontari e attività di volontariato)

Art. 9 (Durata)

Art. 10 (Dimissioni)

Art. 11 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 12 (Sanzioni disciplinari)

Art. 13 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

Art. 14 (Organi della Sezione)

	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	<u>Art. 15 (Assemblea)</u>	
	<u>Art. 16 (Convocazione)</u>	
	<u>Art. 17 (Partecipazione)</u>	
	<u>Art. 18 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)</u>	
	<u>Art. 19 (Deliberazioni)</u>	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	<u>Art. 20 (Composizione e funzioni)</u>	
	<u>Art. 21 (Durata e scioglimento)</u>	
	<u>Art. 22 (Convocazione)</u>	
	<u>Art. 23 (Modalità di convocazione)</u>	
	PRESIDENTE	
	<u>Art. 24 (Compiti del Presidente)</u>	
	TESORIERE E SEGRETARIO	
	<u>Art. 25 (Compiti del Tesoriere)</u>	
	<u>Art. 26 (Compiti del Segretario)</u>	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANI DI CONTROLLO	
	<u>Art. 27 (Composizione e durata)</u>	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	<u>Art. 28 (nomina e compiti)</u>	
	TITOLO IV	
	CARICHE SOCIALI	
	<u>Art. 29 (Condizioni di eleggibilità)</u>	
	TITOLO V	
	COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	

	<u>Art. 30 (Commissioni, Gruppi e Scuole)</u>	
	TITOLO VI	
	SOTTOSEZIONI	
	<u>Art. 31 (Costituzione)</u>	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO	
	<u>Art. 32 (Patrimonio)</u>	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	<u>Art. 33 (Esercizio Sociale)</u>	
	<u>Art.34 - Libri Sociali obbligatori</u>	
	<u>Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio</u>	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	<u>Art. 36 (Tentativo di conciliazione)</u>	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	<u>Art. 37 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle</u>	
	<u>disposizioni di legge)</u>	
	<u>TITOLO I - Denominazione, sede, durata</u>	
	Art.1 - Denominazione, sede e durata	
	E' costituita, con sede legale in Parma, l'associazione di	
	promozione sociale (APS) denominata "Club Alpino Italiano -	
	Sezione di Parma - APS - ETS", fondata nel 1875 sotto la	
	denominazione "Club Alpino Italiano - Sezione dell'Enza".	

L'associazione utilizza quale acronimo "CAI - Sezione di Parma - APS - ETS".

Precisandosi che l'indicazione ente del terzo settore e, dunque, l'acronimo ETS potrà essere utilizzato e, pertanto, la relativa clausola avrà efficacia solo a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore e la susseguente iscrizione nel medesimo della presente associazione.

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto privato e ha un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L'associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano della Regione Emilia-Romagna.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali

dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

	interesse generale di cui al presente articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche.	
	Per realizzare tali attività generali, provvede:	
	a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di	
	rifugi e bivacchi;	
	b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione	
	dei sentieri e alla relativa gestione cartografica anche in	
	collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;	
	c) alla realizzazione e alla manutenzione delle opere alpine	
	e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione	
	con le Sezioni consorelle competenti;	
	d) alla diffusione della frequentazione della montagna e	
	alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,	
	escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,	
	speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di	
	quelle ad esse propedeutiche;	
	e) alla indizione e programmazione, in accordo con le	

	apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione	
	ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività	
	alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,	
	sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,	
	dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;	
	f) alla programmazione e collaborazione con le apposite	
	Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di	
	Soci dell'associazione come istruttori, accompagnatori ed	
	operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle	
	lett. d) e e);	
	g) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e	
	Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali,	
	artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza	
	di ogni aspetto della montagna;	
	h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed	
	alla valorizzazione dell'ambiente montano;	
	i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione	
	con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la	
	vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento	
	di attività alpinistiche, escursionistiche,	
	sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,	
	naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a	
	collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in	
	stato di pericolo e al recupero di vittime.	
	l) a pubblicare il periodico sezionale denominato "L'Orsaro"	

	del quale è editrice e proprietaria, e ogni altra iniziativa	
	editoriale finalizzata alla diffusione della cultura della	
	montagna;	
	m) all'organizzazione di attività a carattere sportivo non	
	agonistico;	
	n) a fornire supporto in ambiente naturale e montano, ad	
	attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli	
	individui portatori di particolari problematiche, patologie	
	e disabilità.	
	L'Associazione potrà svolgere inoltre attività secondarie e	
	strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse	
	generale' nei limiti previsti dalla legge, quali ad esempio:	
	- attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale, anche attraverso la	
	richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di	
	natura non corrispettiva ovvero raccolte di fondi in forma	
	organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore;	
	- esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di	
	lucro, di attività di natura commerciale e iniziative	
	promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;	
	- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed	
	immobiliari, a titolo esemplificativo potrà quindi possedere	
	e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni	

	mobili ed immobili;	
	- pur non avendo fini di lucro, svolgere attività	
	commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma	
	anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purchè	
	strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra	
	elencate purchè secondarie e strumentali alle attività	
	d'interesse generale.	
	Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente	
	deliberate dal Consiglio Direttivo, e verranno poi	
	menzionate nei documenti di bilancio.	
	I destinatari delle attività di interesse generale svolte	
	dal Club Alpino Italiano - Sezione di Parma - APS sono i	
	soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato, libero e gratuito	
	dei propri soci.	
	Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle	
	attività di interesse generale statutariamente previste e al	
	perseguimento delle finalità associative, l'Associazione	
	potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, <i>anche</i>	
	<i>ricorrendo ai propri soci.</i>	
	Art. 4 - Locali sede	
	Nei locali della sede non possono svolgersi attività che	
	contrastino con le attività istituzionali.	

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani e ogni altra categoria eventualmente prevista dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione

All'associazione possono essere ammesse tutte le persone fisiche che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dell'Assemblea dei Soci.

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

L'accettazione della domanda si intende sottoposta alla condizione risolutiva di eventuale diversa volontà, che il consiglio direttivo sezionale deve esprimere nella prima seduta successiva decorsi trenta giorni.

Decorso il termine di cui sopra la domanda si intende senz'altro accolta. L'ammissione, anche *sub condicione*, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

La procedura di rigetto e relativo ricorso è regolata dalla legge.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della

	tessera, del Distintivo Sociale, delle copie dello Statuto	
	e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale,	
	che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione,	
	eventualmente anche in formato elettronico;	
	b) la quota associativa annuale;	
	c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni	
	Sociali e per le coperture assicurative;	
	d) eventuali contributi straordinari destinati a fini	
	istituzionali.	
	Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma	
	precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni	
	anno.	
	Il Socio non in regola con i versamenti non potrà	
	partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi	
	Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è	
	considerato moroso se non rinnova la propria adesione	
	versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di	
	ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la	
	morosità, dandone comunicazione al Socio.	
	Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo	
	l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla	
	Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative	
	annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la	
	morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.	
	L'adesione all'Associazione comporta per il socio di	

maggiore età, il diritto di voto all'assemblea; in particolare al socio è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci di maggiore età godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 Volontari ed attività di volontariato

L'associazione si avvale, in via prevalente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro, qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Associazione.	
	La <i>qualità</i> di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di	
	cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	In ogni caso non si considera volontario il socio che	
	occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello	
	svolgimento delle loro funzioni.	
	Avuto riguardo alle vigenti polizze CAI a copertura delle	
	attività sociali, l'associazione dovrà assicurare i	
	volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio	
	regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività svolta.	
	In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o	

al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 9 - Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

L'adesione all'Associazione non è a tempo indeterminato in quanto condizionata al rinnovo dell'iscrizione del socio. Se non viene rinnovata l'iscrizione del socio il rapporto associativo cessa.

Art. 10 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualifica di socio si perde: per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare, per morte del socio, per

estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito.

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 13 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III - SEZIONI

Art. 14 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti e, nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo;

- il Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- elegge il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo e la relazione di attività del Presidente;

	- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la	
	costituzione di vincoli reali sugli stessi;	
	- delibera l'approvazione dell'eventuale regolamento che	
	disciplina l'organizzazione ed il funzionamento	
	dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;	
	- delibera l'approvazione dell'eventuale Regolamento che	
	disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle	
	Sottosezioni e gruppi territoriali;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione della Sezione;	
	- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto	
	sezionale in unica lettura;	
	- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine	
	del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo	
	o da almeno un terzo dei Soci, aventi diritto al voto;	
	- delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di	
	estinzione o scioglimento;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	- ogni altro argomento demandato per materia, legge o	
	Statuto alla competenza dell'Assemblea.	
	Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la	
	costituzione di vincoli reali su immobili devono essere	
	approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti	

	aventi diritto al voto. Le deliberazioni concernenti	
	l'alienazione a soggetti estranei al CAI di rifugi o altre	
	opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi	
	non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte	
	del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.	
	E' escluso il voto per corrispondenza.	
	L'assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte	
	le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti	
	dall'associazione stessa.	
	Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel	
	libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.	
	Art. 16 - Convocazione	
	L'Assemblea dei Soci si svolge almeno una volta all'anno	
	entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio e la nomina delle cariche Sociali.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede	
	sociale almeno trenta giorni prima della data stabilita	
	dalla riunione e pubblicato entro lo stesso termine sul sito	
	internet dell'associazione. L'assemblea può essere altresì	
	convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante	
	comunicazione scritta, anche in modalità elettronica	
	all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto	
	dell'iscrizione, da inviarsi a tutti i soci aventi diritto e	
	iscritti al libro soci all'atto della convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno	

	e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda	
	convocazione, l'elenco delle materie da trattare e in calce	
	lo spazio per la delega.	
	Il luogo dell'assemblea può essere fissato anche in un luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea, anche in caso di inerzia da parte dell'organo	
	amministrativo, può essere convocata da almeno un decimo dei	
	soci.	
	L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere convocata ogni qual volta il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata	
	richiesta da parte del CDC, del CDR, dell'Organo di	
	Controllo della Sezione oppure da almeno un terzo dei soci	
	ordinari e familiari della sezione in regola con il	
	pagamento della quota sociale dell'anno in corso.	
	Art. 17 - Partecipazione	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto	
	di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in	
	regola con il pagamento della quota Sociale relativa	
	all'anno in cui si tiene l'assemblea ed iscritti nel Libro	
	soci da almeno tre mesi; i minori di età possono assistere	
	all'Assemblea.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e ogni Socio può	
	farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, che non sia	
	componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo	

	o dipendente dell'associazione, e farlo votare in sua vece	
	anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di	
	delega; ogni Socio delegato può portare n. tre deleghe.	
	L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione	
	con la presenza, di persona o per delega, di almeno della	
	metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione,	
	che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima,	
	l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero	
	dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono	
	approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o	
	rappresentati.	
	La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con	
	le stesse modalità previste dall'assemblea ordinaria.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a	
	deliberare in prima convocazione con la presenza personale o	
	per delega di almeno due terzi dei soci aventi diritto e	
	delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è	
	validamente costituita con la presenza personale o per	
	delega di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto e	
	delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti o	
	rappresentati.	
	Art. 18 - Presidente e Segretario dell'Assemblea	

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri costituita da tre soci e nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 19 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La votazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti

aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 -Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Sezione e si compone di numero tredici componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 18;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione del bilancio di esercizio della Sezione, consuntivo e preventivo;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le

	modalità previste dal presente statuto;	
	- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei	
	Soci;	
	- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;	
	- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni,	
	Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale	
	del CAI e del presente statuto sezionale;	
	- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali,	
	sessantennali e settantacinquennali;	
	- delibera sull'accettazione delle donazioni e i lasciti di	
	non modico valore, delegando al Presidente la facoltà di	
	accettare le donazioni di modico valore.	
	I lasciti testamentari di non modico valore saranno sempre	
	accettati con beneficio di inventario.	
	Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i	
	suoi componenti, a voto segreto ed a maggioranza semplice,	
	il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere ed il	
	segretario. Queste ultime due nomine possono essere scelte	
	anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e	
	che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.	
	Art. 21 - Durata e scioglimento	
	Gli eletti, durano in carica tre anni e sono sempre	
	rieleggibili, fatta eccezione per la carica di Presidente	
	Sezionale che può essere rieletto una prima volta, e	

successivamente dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti acquistando la stessa anzianità della carica del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 23 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una

volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, e in caso d'urgenza anche un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;

	- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;	
	- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale,	
	accompagnata dal bilancio dell'esercizio della Sezione;	
	- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo	
	- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero	
	di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere	
	ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.	
	Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al	
	momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di	
	iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali	
	completi.	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi	
	componenti, secondo le modalità stabilite dallo statuto	
	della Sezione. Eventuali limitazioni di poteri sono	
	pubblicate nell'apposito registro pubblico.	
	In sua assenza, impedimento o dimissione esercita le sue	
	funzioni il Vice Presidente, avendo gli stessi poteri di	
	rappresentanza.	
	TESORIERE E SEGRETARIO	
	Art. 25 - Compiti del Tesoriere	
	Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi	
	della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone	
	ordinatamente la documentazione; firma i mandati di	
	pagamento unitamente al Presidente, salvo delega.	
	Art. 26 - Compiti del Segretario	

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o

	di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.	
	L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti	
	requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla	
	legge.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei	
	limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e	
	s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei	
	conti.	
	In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita,	
	inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di	
	controllo possono in qualsiasi momento, anche	
	individualmente, procedere ad atti di ispezione e di	
	controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali.	
	E' costituito da un componente effettivo e un supplente, che	
	siano soci o non soci, in possesso del requisito	

	professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori	
	Legali, ed eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica	
	tre anni e sono rieleggibili.	
	Il venir meno del membro effettivo, impone la sua	
	sostituzione con il supplente eletto quale primo degli	
	esclusi tra i candidati alla carica di membro dell'organo di	
	controllo.	
	Il componente dell'Organo di controllo assiste alle riunioni	
	del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.	
	L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi,	
	verbalizzando l'oggetto delle riunioni.	
	È compito dell'Organo di controllo:	
	a) l'esame, per quanto previsto dalla legge, del bilancio	
	della Sezione, predisponendo apposita relazione da	
	presentare all'Assemblea dei Soci;	
	b) il controllo degli atti contabili ed amministrativi della	
	Sezione;	
	c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale	
	Regolamento;	
	d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di	
	riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o	
	di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.	
	e) monitorare l'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, con particolare	
	riguardo per lo svolgimento dell'attività principale e delle	

altre attività nonché dell'assenza dello scopo di lucro e della destinazione del patrimonio (art.5,6,7,8 D.Lgs.117/17 e seguenti modifiche e/o integrazioni).

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 - Nomina e compiti

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro.

Il revisore legale dei conti esercita il controllo contabile e con apposita relazione riferisce all'assemblea sugli esiti del controllo del bilancio consuntivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo

svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dal Regolamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il bilancio della sottosezione confluisce in quello della sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 -Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di

	enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al	
	sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	- contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	- rendite patrimoniali;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a	
	terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività	
	economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,	
	svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;	
	- entrate derivante da iniziative promozionali e di raccolta	
	fondi finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e	
	sottoscrizioni anche a premi;	
	- altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale;	
	- entrate derivanti dalle attività di interesse generale,	
	anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle	
	accreditate, contrattualizzate o convenzionate;	
	- entrate derivante dalle attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle	
	stesse;	
	- entrate derivanti dalle attività previste dall'art.85 del	

dlgs 117/17.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

I contributi associativi sono intrasmissibili.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o quote del patrimonio della Sezione, anche parziale ed in qualunque forma a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e anche nel caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Prima della chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci unitamente alla proposta di determinazione della quota sociale.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione di attività del Presidente, devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, che avverrà entro il 31 marzo successivo, unitamente alla Relazione dell'Organo di Vigilanza e Controllo.

Il bilancio viene reso pubblico mediante affissione all'Albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente e alla Relazione dell'Organo di Vigilanza e Controllo devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie, unicamente nelle ore di apertura della segreteria sezionale, è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio di esercizio, che deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della

Sezione, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art.13 c.2 Dlsg 117/2017, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

Nei casi di legge, l'associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida in conformità con le vigenti disposizioni.

Art.34 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene, anche in modalità elettronica secondo le forme di legge:

- il registro dei volontari;
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

	- il libro del revisore legale dei conti, se istituito	
	l'organo nei casi previsti dalla legge.	
	I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa	
	richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale,	
	sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà	
	al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza,	
	le modalità specifiche di presa in visione o di estrazione	
	delle copie.	
	Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Organo di controllo e la competenza	
	in ordine della stessa è rimessa all'Organo di controllo	
	stesso.	
	Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono	
	deliberati dall'assemblea straordinaria a maggioranza dei	
	tre quarti dei soci aventi diritto in proprio o	
	rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più	
	liquidatori su indicazione del proprio gruppo regionale del	
	Club Alpino Italiano e determina le modalità di liquidazione	
	e la sua devoluzione.	
	Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento	
	per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di	
	cui al comma 1) dell'art.45 del Dlgs n.117/2017, e salva	

	diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere	
	obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo settore	
	fra le sezioni limitrofe del Club Alpino Italiano o il	
	proprio Gruppo Regionale del CAI secondo la disciplina di	
	cui al Regolamento generale del CAI, art. 46 comma quinto.	
	In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa	
	della Sottosezione il patrimonio netto dopo la liquidazione	
	è acquisito dall'Associazione stessa.	
	I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla	
	Sezione.	
	In caso di scioglimento della sezione, le operazioni di	
	liquidazione avvengo sotto il controllo degli organi	
	centrali competenti del Club Alpino Italiano, mentre le	
	operazioni di liquidazione di una sottosezione sono	
	realizzate sotto il controllo del medesimo organo del Gruppo	
	Regionale d'appartenenza.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 36 - Tentativo di conciliazione	
	La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata	
	su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il	
	secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o	
	Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo	
	grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo	
	giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero	

insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima siano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 37 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano e alle disposizioni di legge. Entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo n.117/2017 recante "Codice del Terzo Settore" e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Parma, trenta ottobre duemilaventi

F.to: Gian Luca Giovanardi

Alberto de Torres, notaio - sigillo

